

Comune di Soglio (Asti)

Estratto Delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 30/05/2010 di Modifica al Regolamento Edilizio vigente.

(omissis)

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione ad oggetto: "Modifica Regolamento Edilizio approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 27/09/2003 e s.m.i." corredato del prescritto parere di regolarità tecnica ai sensi art. 49 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Di dichiarare che il testo approvato è conforme al Regolamento Edilizio tipo formato dalla Regione e approvato con D.C.R. 29/07/1999 n. 548-9691.

Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte., ai sensi dell'art. 3, c. 3, L.R. 08/07/1999 n. 19.

Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.R. n. 08/07/1999 n. 19, alla Giunta Regionale, Assessorato all'Urbanistica.

Proposta di deliberazione al C. C. avente ad oggetto:

"Modifica Regolamento Edilizio approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 27/09/2003 e s.m.i."

(omissis)

la Giunta Comunale propone che il Consiglio Comunale

deliberi

1) Di approvare ai sensi dell'art. 3 comma 10 della Legge Regionale n. L.R. 8/07/1999 n. 19, le modifiche all'art. 2 del Regolamento Edilizio comunale vigente come disposto al punto 2) e al punto 3) successivi.

2) L'art. 2 del Regolamento Edilizio comunale vigente è stralciato e sostituito come segue (i commi modificati sono in grassetto corsivo):

"Art. 2. Formazione della Commissione Edilizia.

1. La Commissione Edilizia è l'organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio.

2. La Commissione Edilizia è composta da nr. 5 (cinque) componenti, eletti dalla Giunta Comunale; tra questi, in sede di elezione, vengono individuati il Presidente e il vice Presidente.

3. I membri sono scelti dalla Giunta Comunale fra i cittadini di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all'architettura, all'urbanistica, all'attività edilizia, all'ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; un congruo numero di membri eletti dovrà essere in possesso di diploma di laurea.

4. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione. Non possono altresì fare parte della Commissione il Sindaco né altri membri degli Organi di Governo del Comune di Soglio.

5. La Commissione resta in carica fino al rinnovo della Giunta Comunale che l'ha eletta: pertanto, al momento di un nuovo insediamento della Giunta Comunale, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.

6. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che la Giunta Comunale non li abbia sostituiti.

7. I componenti della Commissione decadono:

- a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4;
- b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.

8. La decadenza è dichiarata dalla Giunta Comunale.

9. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.

3) Il comma 3 dell'art. 16 "Distanza tra le costruzioni (D), della costruzione dal confine (Dc), della costruzione dal ciglio o confine stradale (Ds)" del Regolamento Edilizio comunale è sostituito come segue:

"3. La distanza tra:

a) filo di fabbricazione di una costruzione e il filo di fabbricazione di un'altra costruzione frontistante (D), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo ortogonale congiungente i due fili di fabbricazione;

b) filo di fabbricazione di una costruzione e il confine della proprietà (Dc), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di proprietà antistante;

c) filo di fabbricazione di una costruzione e una strada (Ds), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di una strada o, in assenza di questo, il ciglio di una strada."

4) Di dare atto che rimane fatto salvo il disposto dell'art. 27bis del Regolamento Edilizio comunale.

5) Di dichiarare che il testo approvato è conforme al Regolamento Edilizio tipo formato dalla Regione e approvato con D.C.R. 29/07/1999 n. 548-9691.

6) Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 8/07/1999 n. 19.

7) Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.R. n. 8/07/1999 n. 19, alla Giunta Regionale, Assessorato all'Urbanistica.

Soglio, 17 giugno 2010

Il Responsabile del Servizio
Marco Dassetto